



NOTAIO
MICHELE LABRIOLA

Repertorio N. 54638

Raccolta N. 21818

ATTO MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, il mese di dicembre, il giorno dieci, in Bari, presso la sede nazionale della "ASSOCIAZIONE ITALIANA STOMIZZATI - A.I.STOM." al viale Orazio Flacco n. 24, alle ore 17 (diciassette).

Innanzi di me dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo

si è costituito il Cavalier

DIOMEDE Francesco, nato a Bari il 3 gennaio 1949, nella qualità di Segretario della "ASSOCIAZIONE ITALIANA STOMIZZATI ONLUS - A.I.STOM." con sede in Bari al viale Orazio Flacco n. 24, codice fiscale 07045820151.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette:

- che l'associazione è stata riconosciuta Ente Giuridico, giusta Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 1987 in G.U. n. 58 del 10 marzo 1988, pagine 2 e 29;
- che l'Associazione opera in continuità con le modalità operative che la qualificano come "Associazione di Volontariato" iscritta nel Registro Unico Nazionale della Regione Puglia al n. 552 del 9 settembre 2002;
- che al fine di rendere compatibili le norme che regolano la vita dell'Associazione con la normativa dettata in materia di Terzo Settore e utilizzare la denominazione "ETS" è necessario adeguare lo statuto dell'Associazione alle modifiche introdotte dal D.Lgv. n. 117/2017.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: il Cavalier Diomede Francesco, nella suindicata qualità, mi richiede di redigere il presente verbale dell'assemblea dei soci di detta Associazione, adunatasi oggi, in questo luogo ed a quest'ora, a seguito di regolare convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Ratifica delle modifiche statutarie per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore.

Assume la presidenza il costituito, nella qualità, il quale dato atto della sua presenza in assemblea:

a) del Consiglio Direttivo, nelle persone di:

esso costituito Diomede Francesco;

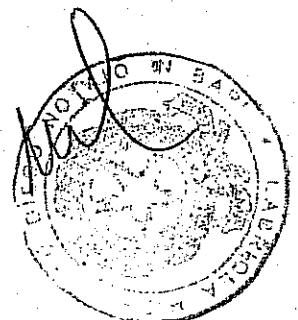
b) dei soci, in proprio o per deleghe signori Diomede Francesco, Stefani Marcello, Strippoli Maddalena, Ferrari Monia, Signorile Rahel, Nicodemo Doria, Lagreca Rosa e Gavioli Margherita

dichiara

validamente costituita l'assemblea dei soci di detta Associazione per discutere e deliberare sul punto previsto all'ordine del giorno.

Registrazione a 2019
23 DIC. 2019

25287/11



Iniziando la trattazione dell'argomento previsto all'ordine

del giorno, il Presidente relaziona sui motivi che rendono necessaria la modifica dello statuto per adeguarlo al codice del terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2019 n. 117 (anche Codice ETS), giusto quanto indicato nelle circolari del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20/2019 e 13/2019, con riferimento al periodo transitorio, antecedente all'istituzione ed operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 11 del medesimo Codice ETS, con conseguente adozione di un nuovo statuto sociale.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, ritenuto necessario ed opportuno quanto da lui proposto, delibera all'unanimità

- 1) di approvare quanto proposto dal Presidente e quindi di approvare l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore;
- 2) di approvare pertanto il nuovo testo dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- 3) di autorizzare l'organo amministrativo dell'Associazione a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della presente deliberazione e delle modifiche statutarie, presso i competenti albi e registri, all'uopo richiamando quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2019 n. 20, con riferimento al periodo transitorio, antecedente all'Istituzione ed operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del medesimo Codice ETS;
- 4) di modificare la denominazione in Ente di Terzo Settore - ODV "Associazione Italiana Stomizzati (A.I.STOM.)" denominazione che verrà assunta a far corso dal termine previsto dal D.lgs. 117/2019, ed alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3.

Il costituito dispensa me Notaio alla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.30 (diciassette e minuti trenta).

Richiesto,

io Notaio ho formato il presente atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e a mano da me Notaio su un foglio in pagine tre circa e del quale ho dato lettura, in assemblea, al costituito che lo approva e sottoscrive alle ore diciassette e minuti trentacinque.

F/ti: DIOMEDE Francesco

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

STATUTO

Premessa

L'associazione assume la nuova denominazione Ente Terzo Settore - ODV "Associazione Italiana Stomizzati" - A.I.STOM., a far corso dal termine previsto dal D.Lgs. 117/2019 ed all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore adeguata il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal D.Lgv.n.117/2017 ed opera in continuità con la modalità operative che la qualificano come Associazione di Volontariato iscritta al Registro del volontariato della Regione Puglia al n.522 del 09/09/02. In quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione è stata riconosciuta Ente Giuridico (Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1987 - in G.U. n. 58, del 10 marzo 1988, pagine 2 e 29).

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'Associazione Italiana Stomizzati, acronimo Aistom, e di quanti sono interessati e desiderano contribuire alla loro riabilitazione fisica, psichica e sociale, sotto la ragione sociale Ente di Terzo Settore - ODV "Associazione Italiana Stomizzati" (A.I.STOM.). Ai sensi del Codice del Terzo settore D.Lgv. n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

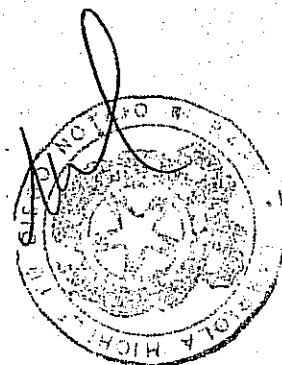
La Segreteria nazionale e la sede legale dell'Associazione seguiranno sempre la sede operativa del Segretario generale.

La Presidenza segue sempre la sede operativa del Presidente.

L'associazione è apartitica, fondata sul volontariato e senza fini di lucro; le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa all'esistenza del problema. E' costituito, con sede a Bari in Viale Orazio Flacco 24, l'Ente di Terzo settore, O.D.V. denominato Ente di Terzo settore - O.D.V. - Associazione Italiana Stomizzati A.I.STOM..

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volon-



tariato e della cultura e pratica del dono quale espressione

di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea Generale dei soci senza costituire modifica statutaria. L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione si iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS dopo tale iscrizione, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'ente potrà operare in ambito nazionale ed internazionale.

Art.2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Art.3

Scopi e finalità

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale, così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi, art. 5 lettere:

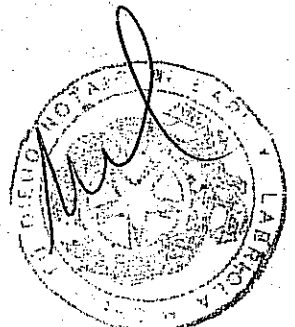
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue fini di solidarietà e di utilità sociale in particolare:

- 1) Riunire in forma libera e associativa le persone che hanno subito un intervento chirurgico e sono conseguentemente portatori di stoma o persone ricanalizzate, insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella Società e nell'ambito di lavoro (professionisti della salute e volontari).
- 2) Ogni patologia neoplastica e non, evento o procedura che conduca alla confezione di una stomia di qualsiasi origine e natura costituisce preliminare interesse dell'associazione e l'associazione stimola campagne promozionali e preventive sull'alimentazione e stili di vita, collaborando con le Reti Oncologiche Regionali, redigendo in armonia con le Società scientifiche le Linee Guida ed i PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) per i pazienti stomizzati se in ambito oncologico; per ogni altro tipo di stomia, l'associazione cura le procedure di riabilitazione, assistenza e consulenza.
- 3) Portare aiuto materiale e morale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire.
- 4) Svolgere attività d'informazione e prevenzione sui problemi attinenti tutte le situazioni richiedenti una stomia cutanea, nei confronti dei professionisti della salute, dei pazienti e volontari, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale rieducativo.
- 5) Sviluppare in seno all'opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente favorevole ai problemi assistenziali e rieducativi concernenti queste categorie di persone.
- 6) Procurare all'Associazione i mezzi finanziari, le sovvenzioni e le donazioni; utili al conseguimento delle finalità istituzionali.
- 7) Promuovere e sviluppare ogni iniziativa che volga a potenziare l'attività dell'Associazione, soprattutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale, anche attraverso o mediante attività diretta o indiretta di volontariato.
- 8) L'Associazione si dota di un "Comitato Tecnico Scientifico" che si attiene alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, che nomina Componenti e Coordinatore.
- 9) Svolgere ogni attività formativa certificata dall'Ente Certificatore (UNI/ISO 9001 del 2015).
- 10) L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti



statutari sopra precisati.

11) L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

12) valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e dei saperi, quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;

13) partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali;

14) svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statutari e nei limiti previsti dalle leggi.

15) L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

16) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri volontari. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro

dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio volontario.

Art.4

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) dal fondo patrimoniale netto;
- b) dalle donazioni, oblazioni e lasciti in natura o in denaro, che venissero espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo o alle attività istituzionali;
- c) dalle somme che il Consiglio con propria deliberazione decidesse di destinare sulle disponibilità del bilancio ad incremento del patrimonio.

- L'Associazione trae i propri mezzi di funzionamento:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle rendite del proprio patrimonio;
- c) dalle quote a carico dello Stato, di Enti pubblici o privati;
- d) dai contributi e dalle oblazioni in natura o in denaro non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) dalle quote annue versate dagli amici benemeriti e ordinari;
- f) da contributi e sovvenzioni di Enti pubblici o privati, nonché da ogni altro cespite che a qualunque titolo pervenisse all'Associazione e, che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 Dlgs 117/2017
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

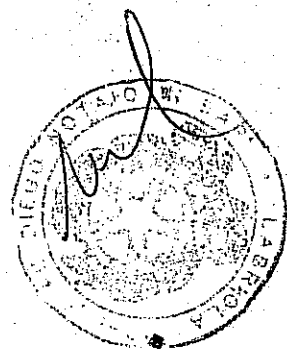
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.5

Soci dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci dell'Asso-



ciazione tutte le persone fisiche maggiorenni che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci ordinari: coloro che aderiscono all'associazione secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività.

- Soci volontari: coloro che aderiscono all'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, impegnandosi in modo non occasionale. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro a cura dell'associazione.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Possono partecipare all'Associazione come soci tutte le persone che hanno subito un intervento e che sono portatori di stoma, insieme a quanti intendono offrire la loro opera per il conseguimento delle finalità che hanno portato alla costituzione dell'Associazione medesima (professionisti socio-sanitari, pazienti sopravvissuti e volontari).

Il Consiglio direttivo provvede con propria deliberazione, a ratificare di volta in volta, l'iscrizione nel libro Soci delle persone aventi diritto di cui al comma precedente. Chi altri desiderasse diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, specificando:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, indirizzo e-mail/pec e autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili;
- b) il suo status e la sua qualificazione in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 3;
- c) il versamento della quota annuale stabilita periodicamente dal Consiglio direttivo.

In caso di richiesta di ammissione in qualità di socio da parte di persona giuridica, quest'ultima dovrà indicare la persona fisica delegata a rappresentarla, che assumerà a tutti gli effetti la qualifica di socio.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo in via inappellabile.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel Libro Soci soltanto dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto all'integrale versamento della quota annuale sottoscritta.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso

contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, e-mail/pec agli indirizzi indicate nella domanda d'ammissione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

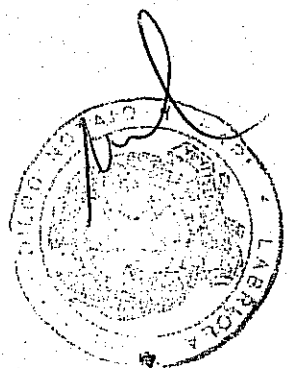
L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e



le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.8

Organi dell'Associazione e gratuità delle cariche

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.9

L'Assemblea

a) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, con invito scritto e personale a ciascun socio tramite lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima dalla data di riunione, oppure a mezzo di avviso pubblicato sugli organi di stampa interni (notiziario, giornale e sito web) per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutte le volte in cui ciò sia richiesto da almeno un quinto dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o inadempimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Segretario nazionale.

Il Segretario dell'Assemblea viene nominato di volta in volta dal Presidente ed adempie a tutte le funzioni segretarie. Il verbale di ogni Assemblea viene redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, viene conservato agli atti e di esso sarà data lettura prima dell'inizio della successiva adunanza. Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe, da rilasciarsi solo ad altri Soci e non più di una ovvero ogni socio non può essere latore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti la metà più uno dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da undici membri, con rappresentanza di stomizzati, professionisti della salute e volontari. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

c) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale dei soci ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea. La Segreteria di Presidenza, seguirà automaticamente la sua sede operativa. In sua assenza o inadempimento viene sostituito dal Vice Presidente.

I suoi compiti sono:

- controllare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio direttivo;
- assicurare il funzionamento dell'Associazione;
- valutare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo e adottare i provvedimenti d'urgenza salvo riferirne al Consiglio;
- firmare gli atti dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea su richiesta di almeno 4 membri del Consiglio direttivo e sulla metà più uno dei soci ogni volta che ne venga richiesto;
- presentare i rendiconti all'Assemblea previa relazione del Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o di vacanza prolungata, l'Assemblea dovrà riunirsi per procedere alla nomina del nuovo Presidente.

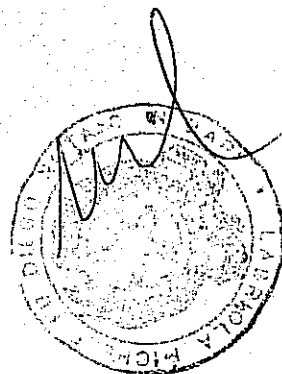
d) IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario generale.

- Il Segretario generale coordina la Segreteria, compie e tiene aggiornato il libro Soci;
- il Segretario generale unitamente al Presidente può assumere decisioni in merito alle attività economiche e gestionali dell'associazione;
- Il Segretario provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio direttivo, dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;
- è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- coordina le attività per il raggiungimento dei fini statuari, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

f) IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare per la gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di far pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I compiti di tesoreria sono svolti dalle Banche e dagli Uffici Postali presso i quali saranno aperti i conti correnti dell'Associazione.



g) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Collegio dura in carica 4 anni, è rieleggibile ed ha il compito di controllare la gestione e gli atti contabili dell'Associazione.

h) IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da professionisti socio sanitari ed ogni altro professionista sia ritenuto utile alla causa. Il Comitato è di nomina del Consiglio Direttivo ed è tenuto al rispetto del deliberato del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Direttivo nomina anche il Coordinatore del Comitato.

Art. 10

Amici e benemeriti

Verranno denominati "amici" benemeriti; "amici" sostenitori e "amici" ordinari, coloro che si impegnino a versare una quota di contributo a favore dell'Associazione nella misura che verrà determinata per ciascuno dal Consiglio Direttivo e che rimarrà valida fino a diversa determinazione del Consiglio stesso. Essi possono partecipare all'attività associativa ma non hanno diritto di voto attivo né passivo.

Art. 11

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 12

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 13

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, connessi all'attività di volontariato, così come disposto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14

Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.15

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.16

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bari.

Art.17

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.18

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

F/ti: DIOMEDE Francesco

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

La presente copia costante di tredici facciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete.

Bari,

21 dicembre 2019 -

